

Accertamenti, limiti al raddoppio termini

Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali non riguarda l'anno in cui è stato commesso il reato (che si consuma con la presentazione della dichiarazione) bensì il periodo d'imposta correlato alla dichiarazione stessa. Ciò in quanto un ragionamento contrario comporterebbe l'indebito differimento del potere accertativo a un successivo periodo d'imposta.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25582 del 20 settembre 2026. La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno 2009, relativo a un maggior reddito di partecipazione, notificato a due soci persone fisiche di una società di capitali. In particolare, l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'emissione di tale avviso, si era avvalsa del raddoppio dei termini di notifica, previsto dall'art. 43 del dpr 600/1973 (ratione temporis vigente). I due soci presentavano ricorso sostenendo, tra le altre motivazioni, l'illegittimità, nel caso di specie, del raddoppio dei termini di accertamento.

Dopo essere risultati soccombenti in primo grado, i contribuenti vedevano respinto anche il proprio appello, in quanto, ad avviso dei giudici del gravame, nel caso di specie sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento.

I contribuenti proponevano quindi ricorso in Cassazione, principalmente per i seguenti motivi: i) inapplicabilità della disciplina del raddoppio dei termini (ex art. 43 del dpr 600/1973) in relazione alla posizione della socia di minoranza, priva di poteri di rappresentanza e, quindi, rimasta estranea al fatto criminoso; ii) il reato commesso nel 2010 con la presentazione della dichiarazione, relativa al 2009, non poteva giustificare il raddoppio dei termini per quest'ultimo anno, nel quale non era stato realizzato alcun illecito di rilevanza penale. La Suprema Corte ha ritenuto inconsistenti e prive di fonda-

mento entrambe le motivazioni dei ricorrenti. Invero, quanto alla prima, i Giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante che il fatto criminoso non sia ascrivibile a un singolo socio, essendo la disciplina del raddoppio dei termini (ratione temporis vigente) volta a concedere all'Amministrazione finanziaria un termine più ampio per la notifica di un accertamento, in presenza di fattispecie criminose di cui al dlgs n.74/2000. Ciò anche in virtù del principio di unitarietà dell'avviso di accertamento. Quanto, invece, alla seconda censura formulata dai soci, la Suprema Corte ha precisato che essa determina un'indebita commistione tra il piano della consumazione del reato e quello del conseguimento di un reddito non dichiarato, essendo quest'ultimo l'unico profilo rilevante ai fini dell'azione accertatrice. Quest'ultima, pertanto, è stata legittimamente esercitata con riferimento al periodo d'imposta cui il reddito non dichiarato era riferibile. Inoltre, secondo la Corte, l'accoglimento di tale argomentazione, comporterebbe il paradossale effetto di determinare una interpretatio abrogans di gran parte delle disposizioni criminose previste dal dlgs n. 74 del 2000 il cui momento consumativo coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale.

Per tali ragioni, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dei contribuenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite.

Antonino Saccà

— © Riproduzione riservata — ■

